



Decreto 10 giugno 2005 n.86

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Iscrizione, tenuta e consultazione del Registro dei trust e modalità di vidimazione del Libro degli eventi del trust

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visti gli artt.9 e 29, secondo comma, della Legge 17 marzo 2005 n. 37;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.19 in data 6 giugno 2005;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

CAPO I – REGISTRO DEI TRUST

Art.1

(Registro dei trust)

1. E' istituito l'Ufficio del Registro dei trust della Repubblica di San Marino per le iscrizioni previste dalla legge.
2. Il Registro dei Trust è presso l'Ufficio Industria, Commercio e Artigianato sotto la vigilanza di un Giudice Delegato dal Magistrato Dirigente.
3. Il Registro dei Trust è pubblico.
4. La registrazione nel Registro dei trust attesta l'esistenza degli atti che, ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n. 37, devono esservi iscritti, conferendo agli stessi la certezza della data ed assicurandone la conservazione.

Art.2

(Iscrizione nel Registro dei trust)

1. Sono iscrivibili i trust costituiti ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n. 37, secondo le modalità, nei termini e alle condizioni ivi previsti. A norma della Legge 17 marzo 2005 n. 37, e fermo quanto disposto al successivo articolo 12, sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro dei Trust:
 - i) ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della citata legge, l'estratto dell'atto istitutivo del trust. L'iscrizione dell'estratto esonera i soggetti designati dall'obbligo di registrazione del relativo atto istitutivo, purché quest'ultimo sia stato redatto in forma di scrittura con sottoscrizione autenticata, trovando altrimenti applicazione il successivo punto *sub (i)* articolo 12 comma 2.
 - ii) ai sensi dell'articolo 14 comma 4 della citata legge, le modifiche dell'atto istitutivo riguardanti gli elementi indicati nell'estratto; nonché,
 - iii) ai sensi dell'articolo 9 comma 6 della citata legge, la richiesta di cancellazione del trust; infine
 - iv) ogni altro atto che ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n. 37 deve essere iscritto nel Registro del trust.
- 2 L'atto istitutivo del trust ed il relativo estratto, di cui si richiede l'iscrizione, devono essere redatti in lingua italiana e, se in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

3. L'iscrizione nel Registro dei trust è richiesta dai soggetti tenuti per legge ed è effettuata a cura dell'Ufficio del Registro dei trust. Prima di procedere all'iscrizione, l'Ufficio deve accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, ivi compreso:
 - a) qualora si tratti di banche, società fiduciarie e/o altre imprese di investimento estere, di cui all'Articolo 19.4 della Legge 17 marzo 2005 n. 37, che esse operino in regime di reciprocità; nonché
 - b) qualora l'iscrizione sia tardiva, che sia stata pagata la sanzione di cui all'Articolo 9.9 della citata Legge.
4. L'Ufficio provvede all'iscrizione mediante trascrizione dell'estratto autenticato dell'atto istitutivo.
5. L'Ufficio rimette al soggetto richiedente l'iscrizione la certificazione attestante l'avvenuta iscrizione del trust.
6. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere tempestivamente comunicato con raccomandata inviata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice delegato, il quale provvede con decreto.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 58 della Legge del 17 marzo 2005 n. 37, l'Ufficio del Registro dei trust riserverà apposita sezione del Registro dei trust ai trust esteri con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino. Le disposizioni del presente decreto si applicano integralmente a tale apposita sezione, fermo restando che i soggetti tenuti a richiedere l'iscrizione del trust devono, al momento della richiesta, specificare se il trust sia qualificabile come trust estero ai sensi del predetto Articolo 58 della Legge del 17 marzo 2005 n. 37.

Art.3

(Tenuta del Registro dei trust)

1. Il Registro dei trust è tenuto su base annuale, in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle iscrizioni, nonché la identificazione dei soggetti che accedono al Registro.
2. Il Registro dei trust è tenuto su supporto cartaceo. Fermo il rispetto delle disposizioni normative speciali, il Registro dei trust potrà essere tenuto anche in modo informatizzato.
3. Il Registro dei trust tenuto su supporto cartaceo non dovrà contenere interlinee, trasporti a margine e abrasioni, e le parole eventualmente cancellate dovranno essere leggibili.
4. Il Registro dei trust, tenuto su supporto cartaceo, dovrà essere vidimato all'inizio di ogni anno solare, mediante bollatura in ogni foglio e con numerazione progressiva in ogni pagina con l'espressa indicazione del rispettivo anno solare. Sull'ultima pagina del Registro dei trust vidimato per l'anno in corso, dovrà essere registrata la dichiarazione del Responsabile incaricato dell'Ufficio del trust riportante il totale dei fogli di cui è composto il Registro dell'anno solare in corso, nonché la data e la firma dello stesso Responsabile.
5. Nel caso in cui le risultanze del registro informatizzato siano in contrasto e/o difformi da quelle del supporto cartaceo, prevarranno sempre queste ultime.

Art.4

(Consultazione del Registro dei trust)

1. La consultazione del Registro dei trust è consentita a chiunque e consiste nel diritto di esaminare il contenuto del Registro dei trust e di richiedere certificazioni delle relative risultanze, a norma del successivo Articolo 5.
2. La consultazione avviene per mezzo del personale addetto, che ne sorveglia e presiede lo svolgimento.
3. La consultazione avviene mediante richiesta scritta al Responsabile dell'Ufficio. La richiesta deve in ogni caso contenere gli estremi del trust oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, con l'indicazione delle finalità che giustificano la richiesta.

4. La richiesta è esaminata senza formalità ed è accolta immediatamente mediante indicazione del documento contenente tutte le notizie e le informazioni richieste, esibizione del documento stesso, eventuale rilascio di certificazione. Nelle ipotesi in cui la richiesta non possa essere accolta immediatamente, il procedimento di consultazione deve comunque concludersi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta.
5. La consultazione dei documenti avviene presso l'Ufficio del Registro, nelle ore indicate dall'Ufficio, alla presenza e sotto la sorveglianza del personale addetto.
6. Ferma l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti, tracciare segno su di essi, o comunque alterarli in qualsiasi modo. Durante la consultazione, il richiedente può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte i documenti consultati, senza che tali appunti o trascrizioni abbiano alcun valore certificativo.
7. Sono sottratte alla consultazione quelle informazioni la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla sicurezza nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, alla tutela dell'ordine pubblico e alla repressione e alla prevenzione della criminalità.

Art.5
(Certificazioni)

1. L'Ufficio dei trust può rilasciare certificazioni delle risultanze del Registro.
2. Le certificazioni vengono rilasciate in carta bollata nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, salvo che la stessa non comporti complesse ricerche documentali. La conformità all'originale di quanto trasmesso è attestata dal Responsabile dell'Ufficio del Registro dei Trust.
3. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di certificazioni è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella certificazione rilasciata.

Art.6
(Modifiche e cancellazione dal Registro dei trust)

1. Ogni modificazione di cui all'articolo 14 comma 4 della Legge 17 marzo 2005 n. 37 successiva alla registrazione deve essere registrata, con le stesse forme e secondo le medesime modalità previste per la registrazione dell'estratto dell'atto istitutivo del trust.
2. Il trustee, e se questi non vi provvede il Notaio che ha rogato o autenticato l'atto modificativo, è tenuto a dare all'Ufficio del Registro dei trust comunicazione scritta di tali modifiche versando contestualmente la corrispondente tassa. L'Ufficio provvederà ad aggiornare il Registro dei trust, apportando le modifiche indicate e rimettendo al trustee la relativa certificazione.
3. Qualora si verifichi uno degli eventi previsti all'articolo 9 comma 6 della Legge, il trustee deve richiedere la cancellazione del trust dal Registro e deve restituire altresì il certificato attestante l'iscrizione.
4. L'Ufficio cancellerà l'iscrizione del trust, chiedendo la riconsegna del relativo certificato, ovvero, in mancanza ed in sostituzione dello stesso, la consegna di apposita dichiarazione autenticata del trustee, con cui ne viene attestato l'avvenuto smarrimento, perdita, distruzione o sottrazione.
5. Per il caso in cui non siano state, nei termini ed alle condizioni di legge, comunicate le modifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2, o non sia stata richiesta la cancellazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, la relativa annotazione nel Registro dei trust è subordinata all'avvenuto pagamento rispettivamente delle sanzioni di cui all'Articolo 9 comma 9 e all'Articolo 14 comma 6 della Legge 17 marzo 2005 n. 37.

Art.7
(Cancellazione d'ufficio)

1. Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice delegato, sentiti gli interessati, ne ordina la cancellazione.

Art.8

(Natura del Registro dei trust)

1. L'iscrizione dell'estratto dell'atto istitutivo nel Registro dei trust ha efficacia dichiarativa.
2. Gli elementi dei quali la legge prescrive l'iscrizione nel Registro dei trust, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza.
3. L'ignoranza degli elementi dei quali la legge prescrive l'iscrizione nel Registro dei trust non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
4. Le limitazioni ai poteri del trustee previste nell'atto istitutivo del trust sono opponibili ai terzi purché siano state iscritte nel Registro dei trust.
5. La mancata cancellazione del trust non è opponibile ai terzi, salvo che essi conoscessero la causa che imponeva la cancellazione del trust.

Art.9

(Ricorso di volontaria giurisdizione)

1. Salvo sia diversamente previsto, avverso i provvedimenti dell'Ufficio del Registro dei trust gli interessati possono ricorrere al Giudice Delegato entro 8 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
2. Avverso i provvedimenti del Giudice Delegato, e con specifico riferimento a quelli di iscrizione, diniego dell'iscrizione, cancellazione, gli interessati, entro i 30 giorni correnti successivi alla comunicazione del provvedimento impugnato, possono ricorrere al Tribunale Unico in sede di volontaria giurisdizione.
3. Il ricorso al Tribunale Unico sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salva contraria disposizione. Il Tribunale Unico, ricevuto il ricorso, ha facoltà di introdurre termini di prova, di controprova e per le allegazioni finali, nonché di decidere con sentenza dei rapporti giuridici sorti sulla base del provvedimento impugnato.
4. L'atto con cui viene proposto il ricorso al Tribunale Unico va depositato a mezzo di difensore nella Cancelleria del Tribunale, insieme ai motivi e con i documenti che comprovano l'interesse del ricorrente ed il fondamento della doglianza. Esso è soggetto alla ordinaria imposta giudiziaria. Il provvedimento del Tribunale che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel Registro dei trust.
5. Non sono ammessi ulteriori o diversi mezzi di impugnativa.

Art.10

(Disposizioni fiscali)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 17 marzo 2005 n. 38.

Art.11

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla designazione da parte del Magistrato Dirigente del Giudice Delegato di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge 17 marzo 2005, n. 37, le attribuzioni di questi spetteranno al Tribunale Unico, trovando applicazione le disposizioni che seguono.

2. Il ricorso di cui al comma 1, articolo 9 del presente Decreto, si propone da parte di chi vi abbia interesse al Tribunale Unico, in sede di volontaria giurisdizione, nei 30 giorni correnti successivi la comunicazione del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso di cui al comma 2, articolo 9 del presente Decreto avverso la decisione, adottata a norma del comma che precede dal Tribunale Unico, si propone da parte di chi vi abbia interesse al Giudice delle Appellazioni in sede di volontaria giurisdizione nei 30 giorni correnti successivi la comunicazione del provvedimento impugnato.
4. Lo svolgimento di entrambi i procedimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolato dalle disposizioni di cui al precedente articolo 9, commi 3, 4 e 5.

Art.12

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 9 della Legge 17 marzo 2005 n. 38 e 9 della Legge 17 marzo 2005, n. 37, l'iscrizione nel Registro dei trust, limitatamente agli atti ad essa soggetti, sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione nel Registro previsto dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche, essendo per l'effetto i soggetti designati esonerati dall'obbligo di iscrizione presso quest'ultimo Registro.
2. La previsione di cui al precedente comma 1 non trova applicazione qualora:
 - (i) l'atto istitutivo del trust sia stato redatto con la forma dell'atto pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 della Legge 17 marzo 2005, n. 37, dovendo in tal caso il Notaio – o i soggetti designati qualora questi non vi provveda – curare, oltre che la registrazione del relativo estratto nel Registro del trust, anche la registrazione dell'atto pubblico medesimo presso il Registro previsto dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 85, e successive modifiche. La registrazione dell'atto pubblico istitutivo del trust avverrà in esenzione di imposta a norma dell'articolo 9 comma 2 della Legge 17 marzo 2005 n. 38;
 - (ii) si riferisca ad ogni altro atto, anche se posto in essere nell'ambito e/o in esecuzione del trust, diverso da quelli di cui al precedente Articolo 2 comma 1, per i quali trovano, di contro, integrale applicazione le previsioni di cui alla citata Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche, fatta sempre salva anche in tale ipotesi l'applicazione dell'articolo 9 comma 2, della Legge 17 marzo 2005, n. 38.
3. L'iscrizione nel Registro dei trust non esonera i soggetti competenti dall'obbligo di rendere pubblici mediante trascrizione nei pubblici registri i fatti di acquisto o di perdita di diritti reali immobiliari, quali indicati dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 87 e successive modifiche. A tal fine, trovano integrale applicazione le disposizioni dettate nella citata Legge 29 ottobre 1981 n. 87 e successive modifiche, nonché le relative imposte.
4. Gli atti di disposizione compiuti a titolo di *trust*, siano essi costitutivi e/o esecutivi del trust medesimo, i quali abbiano ad oggetto fatti di acquisto o di perdita di diritti reali immobiliari, quali indicati dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 87 e successive modifiche, devono essere trascritti, costituendone titolo idoneo, nei pubblici registri di cui alla citata Legge 29 ottobre 1981 n. 87.

CAPO II – LIBRO DEGLI EVENTI

Art.13

(Libro degli eventi)

1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi, nel quale registra ogni avvenimento relativo al trust prescritto dalla legge e dall'atto istitutivo, nonché ogni altro avvenimento relativo al trust del quale ritenga opportuno conservare memoria.
2. Ciascun avvenimento sarà registrato in ordine cronologico, e di essi il trustee dovrà mantenere una raccolta completa e dettagliata.

Art.14

(Vidimazione del Libro degli eventi)

1. Il Libro degli eventi è tenuto su supporto cartaceo, in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza delle relative risultanze.
2. Il Libro degli eventi dovrà essere vidimato dal notaio all'inizio di ogni anno solare, mediante bollatura in ogni foglio e con numerazione progressiva in ogni pagina con l'espressa indicazione del rispettivo anno solare. Sull'ultima pagina del Libro degli eventi vidimato per l'anno in corso, il Notaio dovrà attestare il numero totale dei fogli di cui è composto il Libro degli eventi.

Art.15

(Consultazione del Libro degli eventi)

1. Il Libro degli eventi dovrà essere esibito ai soggetti indicati al terzo comma dell'articolo 29 della Legge 17 marzo 2005 n. 37, su richiesta degli stessi, secondo le modalità e le forme ivi previste.
2. Il Libro degli eventi potrà altresì essere consultato da altri soggetti cui l'atto istitutivo attribuisca il relativo diritto e secondo le modalità e le forme all'uopo eventualmente previste.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 giugno 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani